

ESENTI



28326/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- Dott. ANTONIO GENOVESE
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO  
Assegno divorzile  
An. debeat -  
Presupposti -  
"Possibilità di mezzi adeguati".

Ud. 17/10/2017 - CC

R.G.N. 27479/2016

Cia 28326  
Rep.  
Oscramento dati

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 27479-2016 proposto da:

SM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MAB

, assistita da MF

, in qualità di amministratore di sostegno elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio SLM LEGAL, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO PULIATTI;

- controricorrente -

In caso di diffusione del presente provvedimento on-line al pubblico gli effetti sono quelli previsti dall'art. 14-bis del D.Lgs. n. 30 del 28/2/1998 e dall'art. 14 del D.Lgs. n. 30 del 28/2/1998 in quanto applicabile in materia di diritto di accesso ai dati personali e di diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.

avverso la sentenza n. 693/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

#### FATTI DI CAUSA

MS ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore di ABM, sulla scorta di due mezzi, con cui, rispettivamente, deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co 6, della L. n. 898 del 1970, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. ABM resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria della controricorrente, in quanto, a parte la tardività, l'art. 372 c.p.c. consente, solo, la produzione di documenti incidenti sulla inammissibilità, proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, ovvero sulla cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso (in tal caso, se riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti).

2. Il primo motivo è fondato: questa Corte, con la recente sentenza n. 11504 del 10/05/2017, mutando il precedente consolidato orientamento, ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l.

n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'*an debeat*, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il *quantum debeat*, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso

b) Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'*an debeat*, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge

richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del *quantum debeatur*, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

3. La sentenza che ha valutato il presupposto per il conseguimento dell'assegno, con riguardo all'adeguatezza dei mezzi onde "mantenere il precedente tenore di vita matrimoniale", in base al criterio indicato dalla pregressa giurisprudenza, va perciò cassata -restando assorbito il secondo mezzo- con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, che nella valutazione dell'*an* della richiesta di assegno divorzile valuterà se la controricorrente disponga o meno di «mezzi adeguati» (redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari) o si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al

nesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo, oltre che della stabile disponibilità di una casa di abitazione. I giudici del rinvio provvederanno, inoltre, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017

Il Presidente

*Francesco A. Scovetta*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*